



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2010

Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020

Indice

1. DDL S. 2010 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2010	4
1.2.2. Testo correlato 2010 (ERRATA CORRIGE)	9

1. DDL S. 2010 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2010

XVIII Legislatura

(sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 148/20 ai sensi dell'art. 1, c. 3, L. n. 159/20, di conversione del d-l n. 125/20, di cui alla scheda atto C. 2779)

Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020

Iter

6 gennaio 2021: decreto legge decaduto

Successione delle letture parlamentari

S.2010

decreto legge decaduto

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Giuseppe Conte](#), Ministro dell'interno [Luciana Lamorgese](#) (Governo [Conte-II](#))

Di concerto con

Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#), Ministro dell'economia e finanze [Roberto Gualtieri](#),
Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie [Francesco Boccia](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **148 del 7 novembre 2020**, G.U. n. 278 del 7 novembre 2020, scadenza il 06 gennaio 2021, decaduto il 6 gennaio 2021 (avviso pubbl. sulla G.U. n. 4 del 7 gennaio 2021).

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Presentazione

Presentato in data **7 novembre 2020**; annunciato nella seduta n. 273 del 10 novembre 2020.

Classificazione TESEO

ELEZIONI AMMINISTRATIVE, PROROGA DI TERMINI, EPIDEMIE

Articoli

COMUNI (Artt.1, 2), CONSIGLI COMUNALI (Art.1), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Art.1), CITTA' E AREE METROPOLITANE (Art.2), CONSIGLI PROVINCIALI (Art.2)

Assegnazione

Assegnato alla [1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 9 novembre 2020. Annuncio nella seduta n. 273 del 10 novembre 2020.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2010

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2010

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (CONTE)
e dal **Ministro dell'interno** (LAMORGESE)
di concerto con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)
con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)
e con il **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (BOCCIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2020

Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020

Onorevoli Senatori. - In considerazione della significativa recrudescenza del contagio del virus COVID-19, il decreto-legge in esame interviene, con disposizioni d'urgenza, in materia di elezione degli organi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali. Il testo è composto da quattro articoli.

L'articolo 1 (*Disposizioni d'urgenza per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa o similare*), composto da due commi, introduce una disposizione d'urgenza per il differimento delle elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa o similare, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già indette - a disciplina vigente - per le date del 22 e 23 novembre 2020. A regime, il citato articolo 143 prevede che le elezioni degli organi sciolti (cui si provvede a scadenza della durata del decreto di scioglimento, che varia da dodici ad un massimo di ventiquattro mesi) si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182 (dal 15 aprile al 15 giugno), mentre qualora la durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre dello stesso anno. La disposizione d'urgenza in esame dispone che tali consultazioni siano rinviate e si svolgano entro il 31 marzo 2021, consentendo l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale, con contestuale proroga della durata della gestione della Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, fino al rinnovo degli organi.

L'articolo 2 (*Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali*) è composto da tre commi.

Il comma 1 reca disposizioni straordinarie ed urgenti in materia di elezione dei consigli metropolitani. Si prevede che limitatamente all'anno 2020, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

Per tali elezioni, la normativa a regime dispone che si proceda entro sessanta giorni dalla proclamazione del nuovo sindaco del comune capoluogo. Atteso che il 20 e il 21 settembre scorso si sono svolte le elezioni amministrative nei comuni di Venezia e di Reggio Calabria, con l'elezione del sindaco e del consiglio dei relativi comuni, occorre ora procedere allo svolgimento delle elezioni dei relativi consigli metropolitani. In particolare, nel comune di Venezia, la proclamazione del sindaco è

avvenuta lo scorso 26 settembre; le relative elezioni del consiglio metropolitano devono essere indette entro il 25 novembre. Nel comune di Reggio Calabria la data per lo svolgimento delle elezioni del consiglio metropolitano è già stata fissata per il prossimo 29 novembre. La norma in esame proroga il termine entro il quale svolgere le elezioni.

Il comma 2 reca disposizioni straordinarie ed urgenti in materia di elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali (a regime si prevede che si svolgano entro novanta giorni dalla scadenza dei relativi mandati). La materia è già stata disciplinata in via d'urgenza dall'articolo 1, comma 1, lettera *d-bis*, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, che ha previsto che le elezioni si svolgessero entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali (già andati al voto nel mese di settembre 2020). La presente norma dispone che tali elezioni si svolgano entro il 31 marzo 2021.

Il comma 3 dispone che fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 1 e 2 è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

L'articolo 3 contiene la clausola di neutralità finanziaria.

L'articolo 4 dispone per l'entrata in vigore del decreto prevedendo che esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Relazione tecnica

L'intervento normativo presenta natura ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

07/11/2020 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 7 novembre 2020.

Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19; Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure di sicurezza per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59;

Considerata pertanto la necessità di assicurare che le ulteriori consultazioni elettorali previste per l'anno 2020 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con riferimento all'espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Disposizioni d'urgenza per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa o similare)

1. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 31 marzo 2021 mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.

2. Fino al rinnovo degli organi di cui al comma 1 è prorogata la durata della gestione della Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2.

(Disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali)

1. Limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano, di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

2. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, si svolgono entro il 31 marzo 2021.

3. Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 1 e 2 è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

Art. 3.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 novembre 2020

MATTARELLA

Conte, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Lamorgese, *Ministro dell'interno*

Bonafede, *Ministro della giustizia*

Gualtieri, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Boccia, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, *il Guardasigilli*: Bonafede

1.2.2. Testo correlato 2010 (ERRATA CORRIGE)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2010

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE), Ministro dell'interno (LAMORGESE), Ministro della giustizia (BONAFEDE), Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI), Ministro per gli affari regionali e le autonomie (BOCCIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2020

Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020

L'analisi tecnico-normativa relativa al decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148, è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 11 novembre 2020 e si intende inserita nell'atto Senato n. 2010 dopo la relazione tecnica, da pag. 5.

PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il provvedimento in esame, adottato ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, reca misure urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020. L'iniziativa presenta il carattere della necessità e dell'urgenza in quanto, in considerazione del permanere della situazione epidemiologica mondiale, della nuova significativa recrudescenza del contagio del virus COVID- 19 nel nostro paese, e delle ulteriori rigorose misure di contenimento della diffusione epidemiologica definite dal Governo nella materia, si interviene, con urgenza, sulla disciplina delle elezioni degli organi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, dei consigli metropolitani e delle province. Si dispone pertanto, in via d'urgenza, ed in deroga alle rispettive discipline a regime, il differimento dei termini di svolgimento dei rispettivi procedimenti elettorali, alcuni dei quali già interessati dal precedente intervento d'urgenza di cui al decreto-legge n. 26 del 2020.

In particolare:

L' articolo 1 reca disposizioni d'urgenza per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa o simile. La norma prevede che tali consultazioni, siano rinviate e si svolgano 31 marzo 2021, consentendo l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale. Si precisa inoltre che fino al rinnovo degli organi è inoltre prorogata la durata della gestione della Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'articolo 2 reca disposizioni d'urgenza per lo svolgimento delle città metropolitane e delle province.

In particolare:

- ✓ il comma 1 dispone, limitatamente all'anno 2020, in via d'urgenza, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, che il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano, è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del medesimo sindaco del comune capoluogo. La disposizione riguarda Venezia e Reggio Calabria; in particolare, per il comune di Venezia, le relative elezioni devono essere indette entro il 25 novembre; per il comune di Reggio Calabria la data è già stata fissata per il prossimo 29 novembre. Con la norma proposta si differisce il termine sino a fine di marzo 2021;
- ✓ il comma 2 differisce il termine per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi provinciali (elezione di secondo grado) prevedendo che si svolgano entro il 31

marzo 2021. La norma riguarda 27 consigli provinciali¹ e 10 elezioni del Presidente². La norma tiene conto della disposizione già declinata per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza nell'anno 2020, dall'articolo 1, comma 1, lettera *d-bis* del decreto-legge n. 26 del 2020 sulla base della quale tali consultazioni si sarebbero dovute svolgere entro il mese di dicembre 2020. L'intervento è volto ad assicurare attualità e piena corrispondenza alla rappresentanza politica che verrebbe ad esprimersi nell'ambito delle elezioni provinciali (di natura elettiva di secondo grado) rispetto ai prossimi rinnovi amministrativi dei sindaci e dei consigli comunali che sono i soggetti cui è conferito l'elettorato attivo e passivo relativo alle suddette consultazioni.

- ✓ il comma 3 dispone che fino al rinnovo degli organi di cui ai commi precedenti è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Con il presente provvedimento, vengono assunti, in relazione alle ulteriori esigenze elettorali permanenti in atto nel paese in relazione alla recrudescenza della diffusione epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2020, una serie di interventi in materia di elezione degli organi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, dei consigli metropolitani e delle province. Si interviene, con disposizioni in deroga per l'anno 2020:

- nella materia concernente il rinnovo degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 143 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- nella materia concernente le elezioni del consiglio metropolitano, di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- nella materia concernente lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi provinciali (elezione di secondo grado) di cui all'articolo 1, comma 79, lettera *b*) della legge n. 56 del 2014. La materia è già stata disciplinata, in via d'urgenza, dall'articolo 1, comma 1, lettera *d-bis* del decreto-legge n. 26 del 2020.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il provvedimento proposto interviene, per l'anno 2020, sulle diverse discipline al fine di:

- differire il termine per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 143 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000, già previsti per il 22 e 23 novembre 2020. A regime, il citato articolo 143 prevede che le elezioni degli organi sciolti (cui si provvede a scadenza della durata del decreto di scioglimento, che varia da 12 ad un massimo di 24 mesi) si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 7 giugno 1991, n. 182 (dal 15 aprile al 15 giugno), mentre

¹ E' prevista l'elezione del consiglio provinciale nelle province di : Alessandria, Biella, Cuneo, Vercelli, Bergamo, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese, Treviso, Ferrara, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Arezzo, Massa-Carrara, Fermo, Macerata, Campobasso, Avellino, Barletta-Andria-Trani, Catanzaro, Vibo Valentia.

² E' prevista l'elezione del Presidente nelle province di: Alessandria, Mantova, Pavia, Treviso, Ferrara, Ravenna, Massa-Carrara, Fermo, Macerata, Crotone.

qualora la durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre dello stesso anno. La disposizione d'urgenza in esame dispone che tali consultazioni, siano rinviate e si svolgano entro il 31 marzo 2021, consentendo l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale, con contestuale proroga della durata della gestione della Commissione straordinaria di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

- prevedere, limitatamente all'anno 2020, in via d'urgenza, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, che il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano, è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del medesimo sindaco del comune capoluogo, in deroga alla normativa a regime secondo la quale si procede entro sessanta giorni dalla proclamazione del nuovo sindaco del comune capoluogo. Fino al rinnovo, viene prorogata la durata del mandato degli organi in carica.
- differire il termine per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi provinciali (elezione di secondo grado). La norma riguarda 27 consigli provinciali³ e 10 elezioni del Presidente⁴. Le elezioni si svolgeranno entro il 31 marzo 2021.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Il ricorso al decreto legge infatti non incide sulla legislazione elettorale in senso stretto (vedi sentenza della Corte costituzionale n.161 del 1995) ma incide sulla cd. legislazione elettorale di contorno.

Tale intervento, quindi, non ricade nel divieto ricavabile dall'articolo 15, comma 2, lettera b), della legge n. 400 del 1988, nella parte in cui dispone che il Governo non può mediante un decreto-legge provvedere nelle materie indicate dall'articolo 72, comma 4, della Costituzione che rimette all'ordinario procedimento delle Camere l'adozione di disegni di legge in materia elettorale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale nonché degli Enti locali

Il provvedimento è in linea con l'attuale ripartizione costituzionale di competenze Stato-Regioni, riguardando materie che la Costituzione mantiene in capo allo Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione

Il provvedimento proposto non attiene ad aspetti ricadenti nell'ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

³ E' prevista l'elezione del consiglio provinciale nelle province di : Alessandria, Biella, Cuneo, Vercelli, Bergamo, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese, Treviso, Ferrara, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Arezzo, Massa-Carrara, Fermo, Macerata, Campobasso, Avellino, Barletta-Andria-Trani, Catanzaro, Vibo Valentia.

⁴ E' prevista l'elezione del Presidente nelle province di: Alessandria, Mantova, Pavia, Treviso, Ferrara, Ravenna, Massa-Carrara, Fermo, Macerata, Crotone.

- 7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

- 8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento e relativo status

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

- 9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia né di giudizi di costituzionalità pendenti.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

- 11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

La peculiarità della materia non fa derivare procedure di infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

- 12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Non si ravvisano disposizioni che necessitano di una verifica di compatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte di giustizia sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

- 14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto, né giudizi pendenti.

- 15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non sono state introdotte nuove definizioni normative rispetto a quelle attualmente in uso.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Il presente provvedimento non apporta alcun intervento di novella a disposizioni vigenti. Si prevedono, per l'anno 2020, disposizioni in deroga alla disciplina sul turno elettorale per le elezioni degli organi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, dei consigli metropolitani e delle province.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono stati individuati effetti abrogativi impliciti.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte sulle materie oggetto del provvedimento.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti provvedimenti attuativi.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o documenti statistici.

